



*Scuola dell'Infanzia "Principessa Jolanda"
e Nido Integrato "Piccolo Principe"*

STATUTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PRINCIPESSA JOLANDA" E NIDO INTEGRATO "PICCOLO PRINCIPE" DI CUI ALL'ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO N° 14918 DI REP. FASCICOLO 2021 DEL DOTT. MARIO CICOGNA, REGISTRATO IN VERONA IL 20.03.1973 AL N° 2000 DEGLI ATTI PUBBLICI.

STATUTO – ASSOCIAZIONE DI GENITORI
Costituzione – Sede – Durata Scopi

Verona 2013



Scuola dell'Infanzia "Principessa Jolanda"
e Nido Integrato "Piccolo Principe"

Via Scuderlando, 234 - 37135 Verona - Tel 045.501623 - Fax 0458212909
e-mail: scuolaprincessajolanda@virgilio.it



Estratto del verbale dell'Assemblea dei genitori del 6 maggio 2013 (seconda convocazione)

Il giorno 6 maggio 2013 alle ore 21.00 presso la scuola dell'Infanzia "Principessa Jolanda" si è costituita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei genitori per discutere gli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Genitori presenti: n° 14
Genitori presenti per delega: n° 4
Votanti con diritto di voto: n° 18

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Comitato di gestione, legale rappresentante, ing. Pierluigi Beverari che dichiara valida l'Assemblea ed atta a deliberare. Segretario: Gianfranco Guarise.

Omissis.... Al punto c) Revisione/aggiornamento dello statuto **Scuola dell'Infanzia "Principessa Jolanda" Nido Integrato "Piccolo Principe" - Codice Fiscale 80011080233.** Il Presidente riprende la parola per il punto di discussione sulla variazione dello statuto, sull'importanza di capire lo statuto e dopo alcune riflessioni generali chiede all'assemblea di votare per l'abrogazione dello statuto in vigore, l'assemblea vota per l'abrogazione all'unanimità. Viene poi data lettura del nuovo statuto, degli articoli riguardanti: l'Identità e Finalità della Scuola, degli Organi dell'Associazioni, quali l'Assemblea, il Comitato di gestione, il Presidente, il Segretario-Tesoriere, del Personale delle Controversie e Scioglimento, in particolare dell'art. 7 e l'art. 31 necessari per l'esenzione IMU.

Si passa alla discussione e alla votazione: lo Statuto viene approvato all'unanimità dall'assemblea dei genitori, così come è stato presentato dal Presidente. Viene confermato l'attuale Comitato di Gestione fino a scadenza del mandato. Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 22.45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Verona, 06 maggio 2013



Il Presidente
Ing. Pierluigi Beverari
Pierluigi Beverari


Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio di Verona 1
Atti privati serie 3ª - N. 4955
Liquidati € 16800

Ad di (data del timbro e calendario) p. IL DIRETTORE
12 GIU. 2013
MARIATERESA MURAC





Scuola dell'Infanzia "Principessa Jolanda"
Nido Integrato "Piccolo Principe"



STATUTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "PRINCIPESSA JOLANDA"
DI CUI ALL'ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO N° 14918 DI REP. FASCICOLO 2021 DEL
DOTT. MARIO CICOGNA, REGISTRATO IN VERONA IL 20.03.1973 AL N° 2000 DEGLI ATTI
PUBBLICI.

STATUTO - ASSOCIAZIONE DI GENITORI
Costituzione - Sede - Durata Scopi

TITOLO I°

**IDENTITA' E FINALITA'
DELLA SCUOLA**



Art. 1 - E' costituita in Verona - Tomba Extra l'associazione per la gestione della Scuola dell'Infanzia di ispirazione cristiana "Principessa Jolanda" e Nido Integrato "Piccolo Principe", d'ora in poi detta scuola.

Art. 2 - Nell'anno 1890 su una piccola porzione di terreno in donazione alla chiesa di Tomba "fuori le mura" di Verona, sorgeva una semplice struttura per dare una concreta risposta alle famiglie disagiate del territorio con l'accoglienza dei loro bambini. Nel corso degli anni la scuola si è sviluppata grazie all'aiuto di alcuni benefattori locali, e alla costante presenza delle Suore della Misericordia. La scuola ha assunto il nome di Principessa Jolanda in occasione della nascita dell'omonima Principessa di Casa Savoia. La nostra scuola nel 1974 viene costituita come associazione di genitori, quindi non più scuola parrocchiale ma associazione secondo l'art.36/38 del Cod. Civile. Nel 1998 l'apertura del Nido integrato "Piccolo Principe".

È associata alla Fism dal 1974

È riconosciuta paritaria, ai sensi e per gli effetti della L. n°62 del 10.3.2000, dalla data del decreto ministeriale n. 4088/5543 del 28.02.2001

Il nido è autorizzato all'esercizio e accreditato ai sensi della DGR n°84 del 16.1.2007.

Art. 3 - La scuola è espressione della comunità parrocchiale e territoriale, soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica azione comunitaria. La scuola ha quindi lo scopo di garantire ai bambini il diritto a un'educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE), agli orientamenti pastorali della C.E.I., in particolare quelli per il decennio 2010/2020, e alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Per attuare le finalità indicate, la scuola recepisce e fa proprio il Progetto educativo della Fism di Verona.

Art. 4 - Saranno ammessi alla scuola, tutti i bambini nell'età prevista dalle leggi vigenti.

Art. 5 - Saranno normalmente accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. I genitori che non intendono provvedere alle vaccinazioni obbligatorie dovranno dichiarare in forma scritta di assumersi ogni responsabilità in relazione alle conseguenze derivate dalla mancata vaccinazione. Saranno inoltre accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, secondo le previsioni della L. 62/2000 e successive modifiche.

Art. 6 - La forma giuridica assunta è quella di associazione regolata dagli art. 36 del Codice Civile. Alla scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.

Indira Prigati *Alberto Nigini* *Luigi Benvenuti*
Luca Benvenuti

Roberto Calabrese
Michele Scarsini
Ilva Fozzini

Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i componenti la stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell'assemblea: non sono ammesse più di due deleghe per socio.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del comitato di gestione; in sua mancanza dal Vice presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti dal comitato di gestione. Il Presidente nomina il Segretario; in caso contrario funge da segretario dell'Assemblea il Segretario-Tesoriere.

In caso di votazioni il Presidente nomina n° 2 scrutatori tra i membri dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario-Tesoriere e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell'Assemblea.

Art. 17 - L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per deliberare le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.

COMITATO DI GESTIONE

Art. 18 - Il Comitato di gestione è composto da membri eletti e membri di diritto:

Membri eletti:

- n° 3 genitori. Per ottimizzare la rappresentatività è auspicabile la presenza di due rappresentanti dei genitori della scuola dell'infanzia e un rappresentante dei genitori del nido integrato;

Sono membri di diritto:

- il Parroco pro - tempore;
- n° 1 rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale,
- n° 1 rappresentante del Comune se questo concorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo.
- la coordinatrice della scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona;
- n° 1 rappresentante della Conferenza S. Vincenzo De Paoli;
- n° 1 rappresentante dell'immobile;

Art. 19 - Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni tre mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno tre consiglieri. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi, il Comitato di gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendo convalida alla prima assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.

Andres Perinetti
Alberto Pignoni
Luigi Bassolino

Art. 21 - I componenti del Comitato di gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

Art. 22 - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente, in sua assenza, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età.

Art. 23 - Spetta al Comitato di gestione:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
- b) eleggere il Segretario-Tesoriere scelto anche al di fuori del suo seno;
- c) compilare i bilanci ed il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell'assemblea;
- d) proporre all'assemblea le modifiche dello statuto;
- e) provvedere alla gestione amministrativa;
- f) stabilire l'importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali agevolazioni per particolari situazioni;
- g) deliberare i regolamenti interni;
- h) deliberare le nomine del personale coordinatore, docenti, educatrici, ausiliarie, stipulare contratti di lavoro e diramare convocazioni;
- i) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- j) regolare in genere gli affari che interessano la scuola;
- k) approvare il piano dell'offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori, coerentemente con il progetto educativo Fism.

Art. 24 - E' facoltà di ogni componente del Comitato di gestione visitare la scuola, senza disturbo dell'attività didattica, concordando la visita con la coordinatrice;

PRESIDENTE

Art. 25 - Spetta al Presidente:

- a) rappresentare la scuola e stare in giudizio per l'associazione;
- b) convocare le riunioni del Comitato di gestione ;
- c) convocare e presiedere l'assemblea;
- d) curare l'esecuzione delle delibere;
- e) nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Comitato;
- f) stipulare le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato;
- g) garantire l'applicazione del progetto educativo Fism;
- h) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato di gestione.

SEGRETARIO - TESORIERE

Art. 26 - Spetta al Segretario - Tesoriere:


- a) redigere i verbali dell'assemblea e del Comitato di gestione;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) tenere la contabilità e informare periodicamente il presidente;
- d) emettere i mandati di pagamento;
- e) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente bancario.

Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Comitato di gestione (art. 23- lettera b), partecipa con voto consultivo.

Andrés Benjett *Marco Nifini* *Luigi Benjett*

Luigi Benjett

Roberto Delcort
Monica Fazio
Roberto Delcort
Monica Fazio



TITOLO III°

PERSONALE

Art. 27 - Le modalità di nomina e l'organico, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e della scuola, sono stabiliti dal CCNL Fism e dal regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti e sezioni/educatori, va stabilito nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di buona gestione indicate dalla Fism. Coordinatori e insegnanti saranno scelti fra persone che condividono le finalità istituzionali della scuola. Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale coordinante o insegnante e di servizio, nonché del metodo di insegnamento, saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici vigenti.

Art. 28 - Coordinatrice

Le funzioni esercitate dalla coordinatrice sono previste: per la scuola dell'infanzia, dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca n°31 del 18.3.2003 e successive integrazioni e dal documento Fism "Scuole dell'infanzia Fism, appartenenza e promozione del marzo 2004" e nelle sue integrazioni o modificazioni. Per il Nido: dalla L.R. n°22 del 16.8.2002 e DGR n°84 del 16.1.2007 e successive integrazioni ed esplicitate nel testo "Pensare ai bambini", agosto 2009, Fism Verona.

TITOLO IV°

CONTROVERSIE E SCIoglIMENTO

VIGILANZA

Art. 29 - E' facoltà della F.I.S.M. di Verona, nella persona del suo Presidente provinciale, di intervenire o su richiesta del Parroco o del Presidente della scuola qualora si creino situazioni in contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti punti 3-7-8, ovvero di impossibilità di gestione della scuola stessa o di pregiudizio per gli alunni o la stessa F.I.S.M., sciogliendo il Comitato di gestione. In tal caso la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente provinciale F.I.S.M. o da terza persona da egli designata, che ne curerà l'amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l'intervento suddetto.

PROBIVIRI

Art. 30 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in controversia ed il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente della F.I.S.M. provinciale o da un suo delegato. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31 - Lo scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga un'analogo attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

=====

Verona, 6 maggio 2013

Andrea Perinotti
Alberto...
Luigi Bresciani



Michelle Scan
del...
Monica Faziari